



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**DIREZIONE GENERALE  
COMPETITIVITÀ DEL  
SISTEMA REGIONALE E  
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE**

SETTORE FORMAZIONE E  
ORIENTAMENTO

**Prot. n.**  
*da citare nella risposta*

**Data**

**Allegati**

**Risposta al foglio del  
numero**

**Oggetto: L.R. n.32/02 e s. m. i. Tirocini extracurriculari curricolari. Aspetti operativi. Circolare n. 5/2015.**

Ai Dirigenti  
delle Amministrazioni Provinciali e  
della Città Metropolitana di Firenze  
Settore Lavoro - Formazione Professionale

Alle Università di  
- Firenze  
- Pisa  
- Siena

LORO SEDI

La presente circolare ha lo scopo di fornire chiarimenti su alcuni aspetti della disciplina in tema di tirocini a seguito dell'entrata in vigore delle LR n. 59/2014 di modifica della L.R. n.32/02 e del D.P.G.R. n.39/R/2015 di modifica del Regolamento di esecuzione 47/R/2003.

In particolare si specifica che a seguito dell'abrogazione del punto 2) bis dell'art. 12 della L.R. n.32/02, avvenuta per effetto della LR n. 59/2014, in cui si stabiliva che "il sistema provinciale per l'impiego, gli istituti scolastici e le università possono promuovere tirocini estivi di orientamento in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore e degli studenti universitari, secondo modalità annualmente definite con deliberazione della Giunta regionale", la DGR n. 435/2009 che regolava l'attivazione dei tirocini estivi cessa di avere efficacia in attesa di un nuovo intervento normativo in materia. Per tale motivo il punto 3 della circolare è stato conseguentemente modificato.

### **Definizioni**

- **legge:** L.R. n.32/2002 come modificata dalla L.R. n.3/2012, dalla L.R. n.2/2013, dalla L.R. n.59/2014;

- **regolamento:** D.P.G.R. n.47/R/2003 come modificato dal D.P.G.R. n.11/R/2012, dal D.P.G.R. n.39/R/2015;
- **convenzione o convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante:** allegato A al decreto dirigenziale n.1253 del 02/04/2012;
- **progetto formativo:** allegato B al decreto dirigenziale n.1253 del 02/04/2012;
- **decreto:** decreto dirigenziale 1010/2015 oppure decreto dirigenziale 6581/2014;
- **decreto GiovaniSi:** decreto n. 1010/2015;
- **decreto Garanzia Giovani:** decreto n.6581/2014.
- **avviso GiovaniSi:** allegato A al decreto GiovaniSi;
- **avviso Garanzia Giovani:** allegato A al decreto Garanzia Giovani;
- **richiesta di ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale:** allegato 1 all'avviso;
- **richiesta di ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale per proroga del tirocinio:** allegato 2 all'avviso;
- **richiesta di erogazione del contributo regionale:** allegato 3 all'avviso;

È possibile consultare il sito <http://giovani.it/le-opportunita-per-tirocini/> per ulteriori informazioni in merito.

### 1. Data di attivazione del tirocinio

La data di attivazione del tirocinio, da cui decorrono tutti gli effetti dello stesso, è la data di avvio del rapporto di tirocinio, presente sulla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. La stessa data determina l'avviso da applicarsi al tirocinio in base all'entrata in vigore del decreto di approvazione dell'avviso stesso.

### 2. Divieto di ripetizione del tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante

La frase di cui al comma 3 dell'art.17 quater della legge *"Il tirocinante [...] non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto"* si interpreta nel senso che lo stesso non deve aver svolto un tirocinio, né deve aver avuto nessun precedente rapporto di lavoro o incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante. Presso lo stesso soggetto ospitante può essere stato svolto un tirocinio curriculare o il servizio civile.

### 3. Applicabilità della normativa ai tirocini curricolari

Le disposizioni di cui alla legge e al regolamento si riferiscono esclusivamente ai tirocini non curricolari ad eccezione di quanto previsto dall'art.17bis, comma 4 della legge.

In merito alla definizione di tirocini curricolari si riporta la Circolare n. 24 del 12/09/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: *"[...] per tirocini curricolari debbono pertanto intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In altri termini, sono [...] tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e*

*allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Tutto ciò si sostanzia allorché si verificano le seguenti condizioni:*

- *promozione del tirocinio da parte di una Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia;*
- *destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;*
- *svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studio e del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo meramente esemplificativo si pensi a un tirocinio per la elaborazione della tesi di laurea). [...]"*

#### **4. Iscrizione del tirocinante al CPI per l'attivazione del tirocinio**

Il tirocinante può non essere iscritto al CPI ai fini dell'attivazione del tirocinio, salvo il caso in cui il CPI sia il soggetto promotore.

#### **5. Numero di tirocini attivabili**

I tirocini curriculari attivati presso il soggetto ospitante non sono computati nel numero massimo di tirocini attivabili previsto dall'art.86 nonies, commi 1 e 2 del regolamento.

Si ribadisce che non può essere attivato alcun tirocinio, anche con tirocinanti di cui all'art.17ter, comma 8 della legge, con soggetti ospitanti privi di dipendenti a tempo indeterminato, con le eccezioni di cui all'art.86 nonies, comma 1, lettera a) del regolamento.

#### **6. Uniformità di comportamento dei CPI**

I CPI sono tenuti, in forza del principio di non aggravamento delle procedure, ad attivare tirocini con soggetti ospitanti aventi sede operativa nel territorio di riferimento e tirocinanti iscritti ad altro CPI della Regione Toscana.

#### **7. Convenzioni quadro**

In caso di aziende che abbiano unità operative dislocate su più di una provincia toscana, è possibile sottoscrivere una Convenzione quadro unica firmata dal legale rappresentante dell'azienda e dai Centri per l'Impiego competenti per territorio.

#### **8. Uniformità di comportamento dei soggetti promotori aventi sede fuori della Regione Toscana**

I soggetti promotori aventi sede al di fuori della Regione Toscana che attivano tirocini che si svolgono sul territorio regionale sono tenuti all'osservanza integrale della normativa regionale in tema di tirocini.

#### **9. Tutor del soggetto ospitante**

Le caratteristiche del tutor del soggetto ospitante sono indicate all'art.86 septies del regolamento.

Il legale rappresentante del soggetto ospitante non può svolgere le funzioni di tutor, con l'eccezione di cui all'art. 86 septies, comma 2 del regolamento.

Nel luogo di svolgimento del tirocinio deve essere presente il tutor del soggetto ospitante. Il tutor deve svolgere la propria attività presso il luogo di svolgimento del tirocinio in orario compatibile con l'attività del tirocinante.

### **10. Partecipazione finanziaria di soggetti diversi dal soggetto ospitante all'importo forfetario da erogarsi al tirocinante**

In primo luogo, si ricorda che ai sensi del combinato disposto dell'art. 17ter, comma 9 della legge e dell'art.86 quinquies del regolamento al tirocinante deve essere corrisposto un importo forfetario lordo mensile a titolo di rimborso spese non inferiore ad Euro 500,00.

La DGR n.256 del 02/04/2012 stabilisce i requisiti dei tirocinanti e quantifica il contributo regionale a copertura parziale/integrale da parte della Regione dell'importo versato al tirocinante; a tale proposito si ricorda che l'art.17ter, comma 9 della legge prevede che tale importo sia versato dal soggetto ospitante al tirocinante, escludendo la possibilità che sia un soggetto diverso dall'ospitante a pagare il tirocinante.

A parziale deroga, la modifica apportata al comma in questione dalla L.R. n.59/2014 stabilisce che il rimborso spese forfetario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

Nel caso in cui vi sia una compartecipazione finanziaria si ritiene che la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante debba contenere una specifica clausola in merito.

Nel caso in cui il soggetto ospitante richieda l'erogazione del contributo regionale a copertura dell'importo forfetario dovuto al tirocinante, tale contributo non potrà essere superiore alla differenza tra 500 Euro e la compartecipazione erogata dal soggetto terzo, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti di cui alla DGR n.256/12; nel caso in cui il soggetto che eroga la compartecipazione non appartenga al novero dei soggetti promotori, tale soggetto dovrà sottoscrivere la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

Si ricorda che la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e il progetto formativo approvati con decreto n.1253/12 sono schemi tipo che, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento, possono essere adattati alle singole fattispecie.

### **11. Soci lavoratori delle cooperative**

Ai sensi dell'art.86 nonies, comma 3, lett. b del regolamento *“i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato.”*

Le cooperative sono considerate indistintamente non rilevando, quindi, la qualità di cooperativa sociale o meno.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di soci lavoratori soddisfi il requisito di cui all'art.86 septies, comma 1 del regolamento, per cui i soci lavoratori possono, in presenza degli altri requisiti previsti, assolvere il ruolo di tutore del soggetto ospitante.

### **12. Documentazione per la dimostrazione del versamento al tirocinante dell'importo forfetario**

Si ribadisce che la documentazione consentita è quella specificata all'art.7, lett. a) e b) dell'avviso. In particolare, **non** sono ammessi gli assegni bancari.

Per quanto riguarda gli Enti pubblici sono ammessi anche i mandati di pagamento.

### **13. Limiti per l'attivazione di tirocini**

Possono essere attivati tirocini con soggetti di età superiore ai 30 anni; i relativi tirocini si devono svolgere secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento: in particolare deve essere corrisposto al tirocinante l'importo forfetario mensile lordo a titolo di rimborso spese di euro 500.

Ai sensi di quanto previsto al punto 1, lett. a) e punto 2, lett a) della DGR n.256/2012 e al punto 3 lett. a) della DGR n.122/13 per tali soggetti non potrà essere richiesto il contributo regionale a copertura parziale o totale del rimborso spese forfetario o l'incentivo per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato a meno che non appartengano alle categorie di cui all'art.17ter comma 8 della legge.

#### **14. *Trattamento fiscale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese***

Questa Amministrazione non può fornire chiarimenti vincolanti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, di competenza dell'Agenzia delle Entrate; i casi particolari dovranno essere quindi sottoposti al citato Ente mediante lo strumento dell'interpello (art.11 legge n.212/2000).

In termini generali, la normativa fiscale prevede un generale criterio di imponibilità ai fini dell'IRPEF, disposto dall'art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, che assimila ai redditi di lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante", e alcune ipotesi di esenzione specificamente individuate.

In sostanza, quindi, chiarito che l'importo di cui all'art.86 quinquies del regolamento deve essere considerato al lordo, sarà la "situazione" fiscale di ciascun tirocinante che determinerà le modalità operative del soggetto ospitante nella sua veste di sostituto d'imposta.

Nel caso in cui il soggetto ospitante operi la ritenuta d'acconto e quindi produca, conseguentemente, i giustificativi di cui all'art.7 dell'avviso per una somma inferiore all'importo lordo mensile versato al tirocinante, dovrà presentare al Centro per l'Impiego anche copia dei versamenti effettuati all'Erario tramite il modello F24 al fine di ricostruire l'importo lordo.

Nel caso in cui il Centro per l'Impiego non riesca a verificare il rispetto del versamento al tirocinante dell'importo previsto nel progetto formativo non potrà ammettere al rimborso le relative somme; il verificarsi di tale circostanza sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'art.17 ter comma 12 della legge fatte salve le ulteriori conseguenze.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana in data 22/07/2014, in risposta all'interpello proposto da un contribuente, ha dichiarato l'assoggettabilità delle somme di cui trattasi all'IRPEF, assimilandole a quelle da lavoro dipendente (art. 50. comma 1, lett. c) del TUIR).

#### **15. *Copertura assicurativa RCT da parte delle ASL***

E' consentito, in forza di uno specifico indirizzo regionale, che le ASL assumano direttamente la copertura del rischio RCT nei confronti dei tirocinanti ospitati.

Tale fattispecie dovrà essere evidenziata mediante l'inclusione di una specifica clausola nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

#### **16. *Incentivi per l'assunzione***

L'incentivo per l'inserimento lavorativo di cui all'art.21 comma 2 lettera d quater) della legge e di cui alle DGR n.256/2012 – DGR n.122/13 non può essere erogato se il tirocinante viene assunto con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato.

#### **17. *Soggetti promotori***

Le tipologie di soggetti promotori sono elencate all'art.17ter, comma 2 della legge.

Sono considerati soggetti promotori, oltre alle università statali, anche le università non statali e gli istituti legalmente riconosciuti ed abilitati al rilascio di titoli universitari o equipollenti.

Sono inoltre considerati soggetti promotori:

- gli uffici di collocamento mirato, in quanto facenti parte del sistema provinciale per l'impiego di cui all'art.22 della legge.

#### **18. *Comunicazione tra CPI e Università***

Nel caso in cui le Università fungano da soggetto promotore è sufficiente che inviino via posta elettronica al CPI di riferimento la copia scannerizzata della Convenzione e del progetto formativo.

Il soggetto ospitante il tirocinio dovrà invece in ogni caso inviare copia della Convenzione, del progetto formativo e l'allegato 1 al decreto al CPI in formato cartaceo.

### **19. Identità tra soggetto promotore e soggetto ospitante per lo stesso tirocinio**

È possibile attivare tirocini in cui il soggetto promotore ed il soggetto ospitante coincidano. In questo caso la convenzione ed il progetto formativo possono essere sostituiti da documenti che contengano gli stessi elementi previsti dagli schemi approvati.

I documenti saranno firmati dal responsabile della articolazione organizzativa ospitante e dal responsabile del soggetto promotore e, ove previsto, dal tirocinante.

### **20. Proroga**

Il tirocinio può essere prorogato più volte nel rispetto dei limiti massimi di durata previsti dall'art.17 ter, commi 7-8 della legge.

Secondo quanto previsto dagli avvisi approvati con il decreto GiovaniSì ed il decreto Garanzia Giovani sarà ammessa a rimborso solo la prima proroga.

### **21. Numero di tirocini attivabili secondo l'art. 86 nonies del regolamento**

Ai fini della determinazione del numero di tirocini attivabili, si precisa che, nel caso in cui il risultato ottenuto dal calcolo del 10% del personale dipendente a tempo indeterminato abbia la prima cifra decimale, tale risultato è da approssimarsi secondo il seguente esempio: con 34 dipendenti a tempo indeterminato si possono attivare 3 tirocini mentre con 35 dipendenti a tempo indeterminato se ne possono attivare 4.

### **22. Unità produttive e unità operative**

Ai fini del calcolo del numero dei tirocini attivabili per ogni unità produttiva si precisa, nel caso in cui un soggetto ospitante possieda diverse sede operative, che ciascuna di esse è da considerarsi come unità produttiva.

### **23. Rimborsi semestrali**

La richiesta di ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale prevede che il soggetto ospitante possa richiedere il rimborso su base semestrale, decorrente dalla data di inizio del tirocinio, e che tale scelta sia irrevocabile.

Sono ammesse richieste di contributo semestrali solo nei seguenti casi:

- tirocini attivati nei confronti dei soggetti disabili o svantaggiati di cui all'art. 17 ter, comma 8 della legge, per i quali è consentita la presentazione della richiesta di rimborso ogni sei mesi dall'inizio del tirocinio;
- tirocini di cui alle lettere b) e c) dell'art.17 bis, comma 2 della legge attivati nei confronti di soggetti laureati che abbiano durata semestrale e che risultino prorogati per un medesimo periodo, per i quali è consentita la presentazione di una richiesta di rimborso riferita al primo semestre di tirocinio.

Le richieste di contributo intermedie andranno presentate entro 30 giorni successivi al termine del semestre. Nel caso di mancata presentazione dei rimborsi semestrali, è consentita la presentazione di una nuova richiesta entro 30 giorni dal termine del semestre successivo: non sono quindi consentite periodicità diverse da quella semestrale e la richiesta di rimborso dovrà indicare esplicitamente i periodi (semestrali) di cui si chiede il rimborso.

La mancata presentazione dell'ultima richiesta semestrale entro 30 giorni dalla fine del tirocinio comporterà la non erogazione del contributo da parte della Regione Toscana.

Rimangono ferme le altre condizioni necessarie per accedere al rimborso quali, per esempio, la frequenza del tirocinio per almeno il 70% nel corso del semestre e il rispetto delle modalità di pagamento.

Nel caso in cui il periodo di tirocinio non sia esattamente frazionabile in semestri si procederà secondo il seguente esempio:

tirocinio di 14 mesi:

- i) una richiesta di rimborso dopo il sesto mese;
- ii) una richiesta di rimborso dopo il dodicesimo mese;
- iii) una richiesta di rimborso finale al quattordicesimo mese.

È possibile inoltre presentare al quattordicesimo mese una richiesta cumulativa che riguardi i punti ii) e iii).

#### **24. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio**

Il venir meno, durante lo svolgimento del tirocinio, di una condizione essenziale per l'attivazione del tirocinio stesso determina l'impossibilità della sua prosecuzione.

#### **25. Termini per la presentazione delle domande di ammissibilità al rimborso e di proroga**

L'espressione dell'avviso "entro la data di inizio del tirocinio stesso" significa che la domanda di ammissione al rimborso (allegato 1) deve essere presentata al CPI almeno il giorno precedente l'attivazione del tirocinio. La presentazione dell'allegato 1 lo stesso giorno di avvio del tirocinio o successivamente (fatta salva la data del timbro postale) rende la richiesta inammissibile.

In caso di proroga di un tirocinio già attivato, la richiesta di ammissibilità al contributo regionale deve essere inoltrata entro il termine del primo periodo di tirocinio.

#### **26. Tipologie di tirocinio**

I Soggetti Promotori possono attivare i tirocini lett. b) e c) comma 2 art. 17 bis della legge anche nei confronti soggetti laureati da meno di 12 mesi, se tirocinanti possiedono i requisiti previsti (lett. b – inoccupati, lett. c – disoccupati e altre categorie).

#### **27. Soggetti disabili di cui alla Legge n. 68/99**

Nei casi in cui si fa riferimento ai "soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)" con tale espressione si deve intendere i soggetti di cui all'art. 1, commi lettere a), b), c), d) della stessa legge 68/99.

#### **28. Periodicità del rimborso spese corrisposto al tirocinante**

L'art.86 quinquies del regolamento prevede che al tirocinante sia corrisposto un rimborso spese forfetario non inferiore a 500 Euro mensili lordi: con tale espressione si intende che l'importo citato è riferito ad un periodo di 30 giorni (dal 15/6 al 14/7, per esempio) e non ad un mese specifico (gennaio, per esempio). E' quindi possibile che siano presentati giustificativi di spesa riferiti al primo e l'ultimo mese di tirocinio di valore inferiore all'importo forfetario da corrispondersi al tirocinante (previsto all'art.5 dello schema di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante): in questo caso, affinché siano giudicati ammissibili occorre che la loro somma sia pari al rimborso spese forfetario.

#### **29. Importo del rimborso spese dovuto al tirocinante - casi particolari**

Si ribadisce che l'importo del rimborso spese dovuto al tirocinante non può essere inferiore a:

- a) 500 Euro mensili lordi; oppure
  - b) all'importo indicato all'art.5 dello schema di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante.
- In forza di quanto indicato all'art.6 dell'avviso i giustificativi di spesa devono riferirsi ad un periodo mensile o bimestrale; non sono quindi ammissibili giustificativi che si riferiscono a periodi più lunghi (per esempio, un unico giustificativo per un tirocinio di durata 6 mesi). In caso di sospensione del

tirocinio (per esempio nel periodo estivo) l'eventuale importo parziale corrisposto al tirocinante dovrà compensarsi con l'importo dell'ultimo mese.

### **30. Cumulo tra incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a due anni**

L'incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato previsto dall'art.21, comma 2, lett d quater della legge, così come disciplinato dall'art.7 dell'avviso è un incentivo di carattere economico e non è cumulabile con altre misure dello stesso tipo quali, ad esempio:

- bonus occupazione Garanzia Giovani previsto dal decreto direttoriale n.1709/Segr. D.G./2014 dell'08/08/2014 e s.m.i.;
- l'incentivo previsto dall'art.13, comma 2 della legge n.68/1999.

Risulta cumulabile con gli incentivi di altro tipo (contributivi – fiscali) quali, ad esempio:

- l'incentivo previsto dall'art 1. del D.L. n.76/2013;
- l'incentivo previsto dall'art.1, comma 118 della L. n.190/2014;
- il credito d'imposta per l'assunzione dei detenuti ex art. 1 del D.L. n.148/2014.

### **31. Disposizione finale**

La presente circolare sostituisce la circolare n. 4/2015 inviata con prot. n. 68846 del 18/03/2015.

AP

Il dirigente responsabile  
Gabriele Grondoni